



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019

Art. 17 (Trattato di assistenza giudiziaria)

Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. Nel caso in cui non possa avere luogo l'audizione per videoconferenza, la Parte Richiesta puo' consentire al trasferimento di ogni persona detenuta, per testimoniare o deporre in qualita' di vittima, o per partecipare ad altri atti processuali indicati nella richiesta, a condizione che il detenuto sia riconsegnato alla Parte Richiesta nel termine da questa indicato. 2. Il termine di durata del trasferimento della persona non puo' essere superiore a novanta (90) giorni. Il periodo di permanenza della persona trasferita puo' essere prolungato dall'Autorita' Centrale della Parte Richiesta, su richiesta dell'Autorita' Centrale della Parte Richiedente. 3. Le modalita' e le condizioni del trasferimento e del ritorno della persona sono concordate tra le Autorita' Centrali delle Parti. 4. Il trasferimento e' rifiutato:

- a) se la persona detenuta non vi consente per iscritto;
- b) se la sua presenza e' necessaria in un procedimento giudiziario in corso nel territorio della Parte Richiesta. 5. La Parte Richiedente tiene in custodia la persona trasferita fino a quando e' in vigore la misura detentiva disposta dall'autorita' competente della Parte Richiesta. Qualora la persona sia liberata per decisione delle autorita' competenti della Parte Richiesta, la Parte Richiedente si conformera' agli articoli 16 e 21 del presente Trattato. 6. Il periodo di permanenza della persona trasferita fuori dal territorio della Parte Richiesta e' computato ai fini del periodo totale di detenzione. 7. La persona detenuta che non presta il proprio consenso a comparire dinanzi alla Parte Richiedente non potra' essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o sanzione per questo fatto.

Versione in vigore dal 4 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

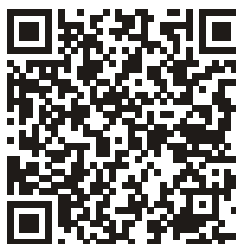
Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
Estremi	Legge 18 maggio 2021, n. 78
Partizione	Trattato di assistenza giudiziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-78-2021/trattato-di-assistenza-giudiziaria-art-17>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 17 (Trattato di assistenza giudiziaria)

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 17 (Trattato di assistenza giudiziaria)

